

ADVANT Nctm

**ENERGIA PER IL TERRITORIO
COMUNITÀ ENERGETICHE: TRA NORMATIVA E
APPLICAZIONE PRATICA**

AVV. MARCO A. MONACO

ROCCA CILENTO, 23 GIUGNO 2023

LA COMUNITÀ ENERGETICA: CONTESTO DI RIFERIMENTO

- L'Unione Europea sta accelerando verso un'**economia climaticamente neutrale** tramite il rafforzamento delle *policy* per la transizione energetica e climatica al 2050
- Tra le priorità rientrano l'aumento della produzione di **energia da fonti rinnovabili**, e conseguentemente la diffusione di sistemi di storage, oltre a soluzioni volte alla **riduzione dei consumi** trasversali a diversi settori tra cui mobilità sostenibile, residenziale e terziario
- In questo contesto, le **comunità energetiche ovvero un uso collettivo delle fonti rinnovabili** rappresentano un fattore abilitante per la produzione distribuita e il bilanciamento delle reti. Creare le condizioni per **un'attivazione diffusa di Comunità Energetiche** sul territorio significa **abilitare nuove opportunità per i territori**


LA COMUNITÀ ENERGETICA: CONTESTO DI RIFERIMENTO (2)

- Tra queste è opportuno considerare l'imminente avvio delle numerose linee di finanziamento destinate a questa tipologia di progetti di matrice pubblica europea, nazionale e regionale. Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027** sono fortemente orientati ad accelerare la «rivoluzione verde», in parte anticipata dal Decreto Semplificazioni *bis* n. 77/2021
- Parallelamente si assiste a una forte evoluzione del quadro **normativo** (Direttiva RED II) e delle opzioni tecniche, gestionali e governance dei processi di produzione e distribuzione dell'energia
- Alla stregua di quanto sta accadendo in molte località europee e nazionali, **è fondamentale avviare tempestivamente strategie e attività di programmazione di area vasta** finalizzate ad abilitare le competenze di **Enti locali e stakeholders**

LA COMUNITÀ ENERGETICA: CONTESTO DI RIFERIMENTO (3)

Evoluzione normativa


Il quadro normativo-regolatorio nazionale risulta ad oggi in evoluzione verso il completo recepimento delle Direttive europee



LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le **Comunità Energetiche Rinnovabili** (CER) si configurano come una coalizione di utenti (pubblici e privati) localizzati in una medesima area che, tramite una volontaria adesione a un contratto, collaborano per **produrre, consumare, condividere, vendere e stoccare** l'energia attraverso uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Un approccio che potrà generare oltre che **risparmi** per gli utenti, **impatti ambientali positivi**, **bilanciamento** negli approvvigionamenti e un **valore economico positivo** per i membri della comunità



3 DIVERSE DIRETTRICI

1

Configurazione di area vasta – Definizione di un percorso di pianificazione integrato, mettendo a sistema le comunità energetiche attivabili in diversi Comuni

Approccio Multi-Situ – Identificazione, all'interno di un unico Comune, di progetti pilota, loro dimensionamento e caratterizzazione delle opzioni di comunità energetica attivabili

2

3

Configurazione di area produttiva – Fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di comunità energetiche, impianti e infrastrutture FER in ambienti industriali e altre aree produttive

SINLOC S.P.A

Società investimento e consulenza, partecipata da 11 fondazioni bancarie e con una dotazione patrimoniale di 44 mln€. Attiva da oltre un decennio su tutto il territorio nazionale, ha attivato oltre un miliardo di investimenti a favore dello sviluppo di infrastrutture locali, nell'energia rinnovabile e nell'efficientamento energetico prevalentemente in progetti di Partenariato Pubblico Privato

480 + mln €

Capex generati da 19 investimenti diretti in energia e infrastrutture

850 +

Progetti di consulenza che hanno generato centinaia di milioni di euro di investimenti in Italia e in Europa

600 mln €

circa di investimenti attivati da 11 fondi e strumenti finanziari co-gestiti

50 +

professionisti impegnati nell'attività della società e una diversificata rete di esperti

ADVANT NCTM STUDIO LEGALE

ADVANT Nctm Studio Legale (“**ADVANT Nctm**”) è tra i principali studi legali italiani. Con il suo team di circa 250 professionisti, suddivisi nelle sedi di Milano, Roma, Londra, Bruxelles e Shanghai, ADVANT Nctm è riconosciuto tra i “Top Five Players” sul mercato domestico.

Le aree di competenza di ADVANT Nctm coprono tutti gli ambiti del diritto, assicurando ogni tipo di assistenza legale.

ADVANT Nctm fa parte con Altana (Francia) e Beiten Burkhardt (Germania) di ADVANT, un’associazione di studi legali dell’Unione Europea posizionata in modo unico per assistere clienti che intendono espandere l’attività in Europa. Con più di 600 professionisti, di cui oltre 140 soci, in 13 sedi nel mondo, ADVANT si colloca tra le maggiori piattaforme della consulenza legale europea (www.advantlaw.com).

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LA DIRETTIVA RED II

- La **Direttiva (UE) 2018/2001** cd. **RED II** impone agli Stati membri di autorizzare la costituzione dei consumatori in **autoconsumatori di energia elettrica rinnovabile** assicurando loro un trattamento non discriminatorio e sproporzionato.
- La Direttiva introduce (articolo 2, nn. 14-16) la **definizione** di:

*«**comunità di energia rinnovabile: un soggetto giuridico autonomo**, cui si partecipa su base volontaria, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili appartenenti alla comunità e dalla medesima sviluppati. Gli azionisti o i membri della comunità devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. L'obiettivo principale della comunità deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a azionisti o membri o aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari (articolo 2, n. 14)».*

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LA DIRETTIVA RED II

- L'**articolo 22** della Direttiva RED II disciplina le "**comunità di energia rinnovabile**", basate sull'autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell'energia prodotta. Le comunità possono utilizzare le reti esistenti di distribuzione, pagando i relativi oneri, secondo criteri equi basati sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale.
- Gli Stati membri assicurano **la partecipazione alla Comunità ai clienti finali**, in particolare domestici, **garantendo a questi ultimi i diritti o i doveri di clienti finali**.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: GLI ATTORI

- **Promoter:** privato o associazione o società o ente che promuove, attraverso la piattaforma, la creazione di una comunità energetica prevedendo la realizzazione di uno o più impianti energetici nel proprio ambito territoriale (compresi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici);
- **Prosumer:** colui che produce energia all'interno della comunità o dell'ambito territoriale prescelto, utilizzandone una parte e cedendo alla Comunità energetica la parte rimanente;
- **Contributor:** il soggetto che mette a disposizione i fondi per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile da asservire alla Comunità energetica;
- **Consumer:** utilizzatore finale dell'energia prodotta e condivisa all'interno della Comunità.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LE AZIONI

Nel dettaglio, le azioni della Comunità energetica sono ripartite in due sezioni:

1. Sezione di ***funding***, dedicata allo sviluppo degli impianti di produzione di energia a servizio della comunità ed a regolare i rapporti con i contributor interni ed esterni;
2. Sezione di ***trading***, volta alla gestione della condivisione e della cessione dell'energia prodotta e a regolare i rapporti tra gli utenti all'interno della comunità.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: *ONE TO MANY*

Modello di autoconsumo
ONE TO ONE

(da un unico impianto ad un unico
consumatore finale)



Modello di autoconsumo
ONE TO MANY

(da un unico impianto ad una serie di utenti
localizzati in uno stesso ambito geografico)

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA

Fasi del processo di recepimento



LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. L. N. 162/2019

L'**articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019** ha previsto che i clienti finali si associno per realizzare comunità di energia rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la **rete di distribuzione esistente**;
- l'energia sia **condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo**;
- **l'energia elettrica** prelevata dalla rete pubblica, inclusa quella oggetto di condivisione, sia **assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema**;
- i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese, alla data di creazione della Comunità energetica, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria).

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021

- Il **D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199**, ha completato il recepimento in Italia della Direttiva Red II, introducendo le Comunità energetiche rinnovabili nell'ordinamento interno.
- **Il D. Lgs. n. 199/2021**, nel definire la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, ha demandato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (**ARERA**) il compito di **adottare i relativi provvedimenti attuativi entro il 15 marzo 2022**.
- Il 27 dicembre 2022 ARERA ha adottato la **delibera n. 727/2022/R/eel** che approva il Testo **Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)** attuando le disposizioni dei decreti legislativi n. 199/2021 e n. 210/2021.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021 (2)

Art. 31, comma 1 D. Lgs. n. 199/2021:

- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e **l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**;
- d) la **partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021 (3)

Art. 31, comma 2 D. Lgs. n. 199/2021:

- a)** ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili, tuttavia **ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;**
- b)** **l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito o per la condivisione con i membri della comunità,** mentre l'energia eventualmente eccedente può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c)** **i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.** L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria;

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021 (4)

Art. 31, comma 2 D. Lgs. n. 199/2021:

- d) possono far parte di una comunità gli **impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica entrati in esercizio dopo il 15/12/2021**, ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, fermo restando la **possibilità di adesione per impianti esistenti**, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- e) **i membri delle comunità possono accedere agli incentivi previsti dal decreto;**
- f) la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO

- Come anticipato, l'ARERA – con delibera n. 727/2022/R/eel – ha approvato il **Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)**.
- Nel TIAD rientrano tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso, tra cui anche le **comunità energetiche rinnovabili**.
- L'applicazione del TIAD è prevista dal **1° marzo 2023** o **in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)** con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
- Da tale data, le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le **comunità energetiche** già esistenti confluiranno nel TIAD: in particolare, alle **comunità energetiche viene data la possibilità di estendersi all'interno di un'area più vasta** (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di **includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW**, a fronte di una **lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo** (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).

TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO (2)

- Viene introdotta, infatti, nel TIAD, la distinzione tra due perimetri geografici:
 - **zona di mercato**, rilevante per l'individuazione dell'energia elettrica condivisa;
 - **area sottesa alla cabina primaria**, rilevante per l'individuazione dell'energia elettrica autoconsumata.
- Inoltre, vengono **semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni**.
- Sono **garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti** (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo).

TIAD: ART. 3.4

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di **comunità energetica rinnovabile**:

- a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- b) l'esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
- c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private;

TIAD: ART. 3.4

- e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- f) **l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile.** A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
- g) ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
- rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
 - rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.

PROSPETTIVE FUTURE

- Il **28 novembre 2022** è stata avviata la consultazione pubblica dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo **schema di decreto** per le comunità energetiche, che si è **conclusa il 12 dicembre 2022**.
- Obiettivo della consultazione è quello di condividere le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti dalle parti interessate.
- Lo schema di decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 199/2021, individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a **promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale** e a favorire dinamiche di **realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica *bottom-up***.

SCHEMA DI DECRETO

- In data **23 febbraio 2023** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha **avviato l'iter con l'Unione europea** sulla proposta di decreto il cui testo è stato rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica.
- La proposta persegue il duplice obiettivo: (i) la decarbonizzazione entro il 2030 e (ii) l'autonomia energetica.
- La proposta è incentrata su due misure: **un incentivo in tariffa** e un **contributo a fondo perduto**.
- I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio, il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse.
- La potenza nominale dei singoli impianti non può superare 1 MW

SCHEMA DI DECRETO

- Si prevede che le risorse siano **assegnate senza il ricorso a procedure competitive**, mediante l'accesso diretto agli incentivi a valle dell'entrata in esercizio degli impianti nel **periodo 2023-2027**.
- Per accedere all'incentivo è necessario: (i) individuare l'area ove realizzare l'impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria; (ii) costituire una CER mediante uno Statuto o un atto costitutivo che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.
- Il referente della configurazione può richiedere al GSE – **su base volontaria** – una **verifica preliminare di ammissibilità** dei progetti all'incentivo.
- Entro 90 giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia **un parere preliminare positivo** per l'ammissibilità del progetto, ovvero **suggerisce le prescrizioni** da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
- Il diritto di accesso agli incentivi viene valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza definitiva.
- **Per il testo definitivo, si attende la pubblicazione del decreto.**

SCHEMA DI DECRETO: LE AGEVOLAZIONI

Incentivo in tariffa

- Rivolto a tutto il territorio nazionale: dal piccolo Comune alla città metropolitana
- Risparmio sui costi dell'energia per chi costituisce una Comunità energetica. Tariffa incentivante sull'energia auto-consumata
- Potenza massima agevolabile 5 GW entro il 31 dicembre 2027

Contributo a fondo perduto

- Rivolto ai territori dei Comuni sotto i 5000 abitanti
- Fino al 40% dell'investimento per chi crea una Comunità Energetica
- 2,2 miliardi di euro dal PNRR
- Potenza agevolabile almeno pari a 2 GW fino al 30 giugno 2026
- Cumulabile con incentivo in tariffa

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LE TIPOLOGIE

L'esperienza maturata a livello europeo e nazionale evidenzia **due modelli prevalenti** di Comunità Energetiche

CARATTERIZZAZIONE TIPO

1

CER Pubblica

Ruolo attivo degli **Enti Locali** pubblici con l'obiettivo di essere i **facilitatori e gli attori della transizione energetica** e sociale sul territorio

2

CER Industriale

Cooperazione tra le imprese, con l'obiettivo primario di **aumentarne la competitività**, svolgendo al tempo stesso un **ruolo proattivo nel bilanciamento** della rete in quanto soggetti energivori del territorio

LA COMUNITÀ ENERGETICA: I BENEFICI


La costituzione di CER, può condurre all'attivazione di benefici economici per i membri in relazione agli **incentivi** e al **risparmio da autoconsumo** o **compravendita di energia a prezzi favorevoli**

	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO	BENEFICIO ECONOMICO(*)
1 CER Pubblica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14 Comuni e 28.000 abitanti ▪ Consumi elettrici del territorio 71 Gwh/yr 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 MWp FV nuova realizzazione ▪ 4 MWp ulteriori FER da impianti esistenti sul territorio ▪ Investimenti 21 mln € 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 2,6 mln/anno risparmio da autoconsumo ▪ € 400 k/anno beneficio economico per Comune, da ripartire/ reinvestire ▪ € 200/anno beneficio per cittadino
2 CER Industriale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27 aziende ▪ Oltre 50 GWh consumi annui ▪ Costo medio approvvigionamento/a azienda € 390 k/anno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14 MWp FV nuova realizzazione ▪ 3 MW accordi PPA con proprietari impianti FER esistenti ▪ Investimenti 15 mln € 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 75 k/anno risparmio medio aziende ▪ € 5 mln beneficio economico per il territorio ▪ Rientro investimento ~10 anni

Note: (*) analisi al netto della struttura finanziaria dell'iniziativa

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LE ESPERIENZE

Consulenza a **circa 170 Enti Locali e Non Profit**
oltre 100 aziende e operatori di mercato



Legenda

- Pianificazione Area Vasta
- CER Pilota Singola
- Pianificazione industriale / produttiva / logistica

ADVANT MEMBER FIRM OFFICES

BEIJING

Suite 3130, 31st Floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
1 Guang Hua Road
Chao Yang District
100020 Beijing, China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

BERLIN

Lützowplatz 10
10785 Berlin, Germany
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée 1
1000 Brussels, Belgium
brussels@advant-nctm.com
T: +32 2 285 4685

Avenue Louise 489
1050 Brussels, Belgium
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

DUSSELDORF

Cecilienallee 7
40474 Dusseldorf, Germany
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

FRANKFURT

Mainzer Landstrasse 36
60325 Frankfurt, Germany
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

HAMBURG

Neuer Wall 72
20354 Hamburg, Germany
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

LONDON

40 Bruton Street
London, W1J6QZ, United Kingdom
london@advant-nctm.com
T: +44 20 73759900

MILAN

Via Agnello 12
20121 Milan, Italy
milan@advant-nctm.com
T: +39 02 725 511

MOSCOW

Turchaninov Per. 6/2
119034 Moscow, Russia
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

MUNICH

Ganghoferstrasse 33
80339 Munich, Germany
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

PARIS

45 Rue de Tocqueville
75017 Paris, France
paris@advant-altana.com
T: +33 (0)1 79 97 93 00

ROME

Via delle Quattro Fontane 161
00187 Rome, Italy
rome@advant-nctm.com
T: +39 06 6784977

SHANGHAI

Room 4102
Hong Kong New World Tower
No. 300 Middle Huaihai Road
200032 Shanghai Shi, China
shanghai@advant-nctm.com
T: +86 21 60906337

ADVANT Nctm

BEIJING | BERLIN | BRUSSELS | DUSSELDORF | FRANKFURT | HAMBURG
LONDON | MILAN | MOSCOW | MUNICH | PARIS | ROME | SHANGHAI

ADVANT-NCTM.COM